

COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 88 DEL 09-06-2017

Oggetto: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL MERCATO DELLE GAITE 2017.

IL SINDACO ORDINA

limitatamente al periodo compreso tra il 15 e il 25 Giugno 2017:

- 1) 1.1 **ORARI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE** - ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 15 del 16/02/2012 e in deroga a quanto disposto dall'art. 1 della medesima ordinanza:
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi specializzati ex art. 13 del D.Lgs. n° 114/98, gli artigiani, gli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di posteggio, nonché le rivendite di generi di monopolio e le rivendite di giornali e riviste, aventi sede nel centro abitato di Bevagna, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, nonché i pubblici esercizi aventi sede nel centro storico, compresi nelle mura urbane, **POSSONO EFFETTUARE ORARI DIVERSI DA QUELLI COMUNICATI AL COMUNE ED ESPOSTI AL PUBBLICO.**
1.2 **LE PREDETTE ATTIVITÀ NON POSSONO COMUNQUE EFFETTUARE L'APERTURA PRIMA DELLE ORE 6 E LA CHIUSURA OLTRE LE ORE 01,30 AD ECCEZIONE DEI GIORNI DI VENERDÌ E SABATO IN CUI L'ORA DI CHIUSURA PUÒ ESSERE PROTRATTA FINO ALLE ORE 02,00.**
- 2) **ORARI DEI CIRCOLI PRIVATI** - per tutto il periodo di svolgimento del Mercato delle Gaite i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande con sede nel centro storico di Bevagna, **devono chiudere entro le ore 01,30.**
- 3) 3.1 **DIVIETO DI VENDERE BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO** - è fatto assoluto **divieto** ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aventi sede nel centro storico di Bevagna **DI VENDERE PER ASPORTO, CEDERE O CONSEGNARE A QUALSIASI TITOLO, BEVANDE DI QUALUNQUE GENERE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO;** pertanto in tale periodo le suddette bevande potranno essere cedute ai consumatori solo in contenitori di carta o plastica.
3.2 Nello stesso periodo il divieto di cui sopra è **esteso, nel centro storico**, anche agli **esercizi commerciali di vendita al dettaglio, alle attività artigianali e ai circoli privati, nonché alle attività di commercio su aree pubbliche** poste nel centro abitato di Bevagna, regolarmente autorizzate.
3.3 **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO A CHIUNQUE DI CONSUMARE BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE SULLE AREE PUBBLICHE.**
3.4 Restano esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti, le enoteche e gli esercizi al dettaglio che vendono per asporto bottiglie di vino sigillate e chiuse in apposite confezioni nonché gli esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche date in concessione, che effettuano il servizio di ristorazione, limitatamente ai bicchieri di vetro e bottiglie di vino servite al tavolo, a condizione che gli stessi esercenti vigilino che il cliente, terminata la consumazione, non asporti bottiglie e bicchieri.
3.5 A norma dell'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 03/08/2007, n. 117, convertito in legge 02/10/2007, n. 160 come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120, **resta confermato per gli esercizi commerciali il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le ore 24.**
3.6 Resta altresì confermato, ai sensi del comma 2 quater della sopraindicata normativa, per gli esercizi pubblici che effettuano l'apertura oltre le ore 24, **l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico** per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida, **nonché l'obbligo di esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico.**
- 4) 4.1 **DIVIETO DI MOSTRE ESTEMPORANEE** - nel periodo dal **9 al 25 Giugno 2017** è consentita l'apertura di mostre e/o esposizioni estemporanee esclusivamente di opere di pittura, scultura e simili nelle seguenti vie: Via G. Crescimbeni, Via S. Margherita fino all'altezza del civico 6 e 15, Corso G. Matteotti, Via G. Pagliochini e Corso Amendola fino all'altezza del civico 24 e 25.
4.2 **E' VIETATO EFFETTUARE MOSTRE E/O ESPOSIZIONI ESTEMPORANEE DI QUALUNQUE GENERE NELLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE INTERESSATE ALL'ALLESTIMENTO DEL "MERCATO DELLE GAITE".**

Sono vietate mostre e/o esposizioni di altri prodotti compresi quelli artigianali, fatte salve quelle preesistenti al periodo considerato e quelle che si svolgono nelle sale espositive comunali regolarmente autorizzate.

4.3 Coloro che intendono effettuare dette attività espositive devono comunicare tale intenzione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio, indicando il luogo, la durata e l'oggetto della mostra.

4.4 L'Amm.ne Comunale, in presenza di esigenze connesse con il decoro ed il regolare svolgimento della manifestazione, si riserva comunque la facoltà di non autorizzare dette attività.

- 5) **ALLESTIMENTI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE** - è data facoltà di realizzare - **limitatamente alla durata della manifestazione - UN ALLESTIMENTO ESTERNO DELLA VETRINA O ACCESSO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE**, purché sia consono allo stile ed immagine della manifestazione (es. tendaggi ecc.), a condizione che siano messi in opera in totale sicurezza, ovvero ancorati stabilmente e significando comunque che ogni responsabilità per qualsiasi danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'allestimento messo in opera resta a totale carico dell'esercente.

L'ingombro complessivo dell'allestimento esterno del negozio, in qualsiasi modo costituito, non dovrà superare 1 mt. di profondità.

IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, AD INSINDACABILE GIUDIZIO, PUO' DISPORRE L'IMMEDIATA RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI MESSI IN OPERA PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ E PER EVIDENTE INADEGUATEZZA ALLO STILE ED IMMAGINE DELLA MANIFESTAZIONE.

- 6) **OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI** - in tale periodo non saranno permesse altre occupazioni di suolo pubblico al di fuori di quelle già autorizzate. Per motivi igienico-sanitari, sui banchi esterni degli esercizi del settore alimentare allestiti con le modalità di cui al precedente punto 5), può essere effettuata la sola esposizione di "prodotti mostra"; negli stessi banchi è consentita esclusivamente la vendita di prodotti confezionati - secondo le vigenti normative - non deperibili (vasetti di marmellate, miele, confezioni di legumi vari). **IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, IN OGNI MOMENTO - A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ E SICUREZZA URBANA - PUO' DISPORRE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA CONSEGUENTE RIMOZIONE DEI MANUFATTI.**

- 7) **OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI** - per quanto concerne i pubblici esercizi aventi sede nel centro storico del capoluogo e già autorizzati alla occupazione di suolo pubblico con tavoli per le consumazioni all'aperto, si dispone che l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico, **SIA PREVENTIVAMENTE CONCORDATO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CHE IN OGNI MOMENTO PUÒ DISPORRE, A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ E SICUREZZA URBANA, L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA CONSEGUENTE RIMOZIONE DEI MANUFATTI.**

- 8) **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE** - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina dello svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 2 del 31/01/2003, **È VIETATO L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE IN TUTTA L'AREA DEL CENTRO ABITATO DI BEVAGNA.**

- 9) **ARTISTI DI STRADA - SONO VIETATE ESIBIZIONI DEGLI ARTISTI DI STRADA**, dei suonatori, dei cantanti e simili nel centro storico di Bevagna, ad esclusione degli spettacoli inseriti nella programmazione ufficiale dell'Associazione "Mercato delle Gaite".

- 10) **NORME COMUNI** - in considerazione dell'enorme afflusso di gente prevista, per tutta la durata della manifestazione i gestori di pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali nonché circoli privati, **HANNO L'OBLIGO DI VIGILARE AFFINCHÉ ALL'USCITA DEI LOCALI E NELLE PERTINENZE DI QUESTI, I FREQUENTATORI EVITINO COMPORTAMENTI DAI QUALI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO ALLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA, NONCHÉ ALL'IGIENE ED ALLA PUBBLICA DECENZA, INVITANDO GLI STESSI AD ATTENERSI A COMPORTAMENTI CIVILI.** Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e/o le prescrizioni del presente provvedimento, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per l'igiene e la sicurezza urbana, può intervenire sull'orario di esercizio delle attività.

LE DEROGHE PREVISTE DALLA PRESENTE ORDINANZA POSSONO, IN QUALSIASI MOMENTO, ESSERE REVOCATE PER GRAVI PROBLEMI DI ORDINE E SICUREZZA URBANA.